

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2018

(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2017)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MALANCA Roberto	

In totale, con il Presidente, n. 33 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: FINARDI Roberto - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri: AZZARÀ Barbara - FASSINO Piero - GRIPPO Maria Grazia - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO N. 349 PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 24 APRILE 2017 N. 50 CONVERTITO NELLA LEGGE 21 GIUGNO 2017 N. 96 E DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 2 AGOSTO 2017 N. 13 SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013), la Città di Torino ha approvato il Regolamento n. 349 per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, in applicazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con lo stesso Regolamento sono state definite le relative tariffe, differenziate in rapporto alla classificazione delle strutture ricettive, per un massimo di quattro notti consecutive.

Con successiva deliberazione (mecc. 2013 03405/013) del 16 settembre 2013, il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche al Regolamento stesso, lasciando invariate le tariffe ed ampliando le fattispecie di esenzione dall'imposta, ma estendendo a sette pernottamenti consecutivi per trimestre il prelievo nelle strutture a vocazione ricettiva di tipo residenziale (alberghi residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence, ecc.).

Con deliberazione del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03259/013) il Consiglio Comunale ha aggiornato le tariffe, lasciando invariato il numero massimo dei pernottamenti soggetti ad imposizione.

Con deliberazione (mecc 2017 00993/013) del 30 marzo 2017, a completamento dell'impianto sanzionatorio, sono stati definiti in modo più dettagliato gli obblighi dei gestori, con particolare riferimento alla registrazione sul portale dell'imposta di soggiorno, alle informazioni da comunicare agli ospiti e alla esibizione della documentazione.

Recentemente l'articolo 4 ("Regime fiscale delle locazioni brevi") del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito, al comma 1: "Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

Il comma 5-ter del medesimo articolo 4 dispone: "Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ... nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

Inoltre il comma 7 dispone: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e

all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno".

La Regione Piemonte il 3 agosto 2017 ha emanato la Legge n. 13 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 2017), che riforma la disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

L'articolo 5, in particolare, disciplina le locazioni turistiche, disponendo al comma 2: "La locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari".

Il comma 4 del citato articolo 5 recita: "Le locazioni turistiche possono essere gestite: a) in forma diretta; b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori".

Il comma 5 del medesimo articolo dispone: "I proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al sopra riportato comma 4, lettera b), ottemperano, in regime amministrativo semplificato, agli adempimenti elencati, tra cui, in particolare, alla lettera d), la riscossione e trasmissione dell'Imposta di Soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal Comune territorialmente competente".

Il comma 7 stabilisce: "Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono a diversi adempimenti, tra cui la riscossione e la trasmissione dell'Imposta di Soggiorno, attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza".

Risulta pertanto necessario adeguare il Regolamento n. 349 della Città di Torino per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno alle recenti novità legislative statali e regionali, prendendo atto, innanzi tutto, che le locazioni brevi (o locazioni turistiche) sono equiparate alle strutture ricettive extra-alberghiere, anche ai fini della riscossione e trasmissione dell'Imposta di Soggiorno.

Inoltre, vista la riforma complessiva della disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere, e al fine di agevolare la riscossione e il versamento dell'Imposta da parte anche di soggetti diversi dai gestori "tradizionali" (quali agenzie o società di intermediazione immobiliare, operatori professionali e soggetti che gestiscono portali telematici) si ritiene opportuno semplificare la regolamentazione dell'Imposta di Soggiorno, uniformando la tariffa all'importo medio di Euro 2,30 al giorno per gli Alberghi a 1 e 2 stelle e per tutte le strutture non alberghiere, ad eccezione solo di ostelli e campeggi (per i quali, data la peculiarità, si mantiene l'importo di Euro 1,00). Gli altri Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere mantengono la tariffa diversificata già in vigore (Euro 2,80 per Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere a 3 stelle; Euro 3,70 per Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere a 4 stelle; Euro 5,00 per Alberghi a 5

stelle e 5 stelle lusso).

Infine, sempre allo scopo di semplificare la regolamentazione, si ritiene opportuno uniformare a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per trimestre, per tutte le strutture ricettive, il periodo di prelievo dell'Imposta (mentre finora, a seguito della sopra citata deliberazione (mecc. 2013 03405/013) del 16 settembre 2013, si differenziavano gli Alberghi e i B&B, per i quali la durata massima era 4 pernottamenti per trimestre, rispetto a tutte le altre strutture ricettive, per le quali l'imposta era dovuta fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per trimestre).

In dettaglio si precisano di seguito le principali modifiche da apportare al Regolamento n. 349.

L'articolo 1 ("Presupposto dell'Imposta"), viene modificato come segue:

"1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo."

L'articolo 4 ("Misura dell'Imposta"), ridefinisce il periodo massimo di applicazione dell'imposta:

"2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre)."

Per ragioni di massima trasparenza verso gli ospiti, all'articolo 5, comma 2, dopo "Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente," è aggiunta la frase "affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi".

All'articolo 5, comma 3, è inserita la frase: "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno."

Inoltre all'articolo 5, sono introdotti i commi 9 e 10, con i seguenti contenuti:

"9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti."

"10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di

Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino."

All'articolo 6 ("Versamenti"), viene abrogato il comma 4 e modificati i commi 1 e 3 come segue:

"1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, la riscossione e il versamento dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino."

"3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) altra modalità eventualmente convenuta."

All'articolo 7 ("Disposizioni in tema di accertamento"), comma 2, ai gestori delle strutture ricettive sono assimilati i proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13. Per rafforzare i poteri dell'Amministrazione, allo stesso comma 2 è introdotta, in calce, una ulteriore lettera: "c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del presente Regolamento."

All'articolo 8 ("Sanzioni"), comma 4, ai gestori delle strutture ricettive sono assimilati i proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13.

Inoltre, sempre all'articolo 8, comma 4, per dare maggior forza all'obbligo del gestore

(espresso all'articolo 5, comma 7) "di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno", è introdotta una nuova previsione di sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, inserendo alla lettera c) il riferimento appunto alla violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 5, comma 7.

All'articolo 9 ("Riscossione coattiva") è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Le somme incassate, a titolo di Imposta di Soggiorno, dai gestori delle strutture ricettive, compresi i proprietari, usufruttuari e chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, e dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, e non versate nei termini alla Città di Torino, o al soggetto incaricato della riscossione, sono rimosse coattivamente, secondo le generali procedure di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 689 e s.m.i. e all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, fatta salva l'applicazione delle norme penali."

All'articolo 11 ("Contenzioso"), dopo le parole "Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno" è aggiunto il seguente inciso: ", promosse dal soggetto passivo dell'imposta,".

Si ritiene infine di non confermare, a decorrere dal 2017, la compartecipazione alle spese gestionali e per le commissioni bancarie, che era stata discrezionalmente riconosciuta ai gestori delle strutture ricettive con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 03405/013) del 16 settembre 2013.

Rientrando ora nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati (o parti di essi) locati per uso turistico (locazioni brevi), si prevede un considerevole aumento del numero di strutture e pertanto risulterebbe troppo gravoso per l'Amministrazione Comunale far fronte agli adempimenti organizzativi derivanti da tali rimborsi per importi rispettivamente non rilevanti. Peraltro si è valutato che gli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, posti a carico dei gestori, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli articoli 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, risultano meramente complementari a quelli normalmente svolti quali funzioni accessorie all'alloggiamento dei clienti, come più volte rilevato dall'ormai consolidata giurisprudenza civile e amministrativa in merito. Essendo oramai avviata la procedura fin dal 2012 non risulta quindi più giustificata l'erogazione di rimborsi per attività da considerarsi ordinarie ed istituzionali.

Le suddette proposte di modifica regolamentare sono state sottoposte al Tavolo Tecnico previsto dall'articolo 12 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, appositamente convocato in data 28 novembre 2017.

In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il presente Regolamento è stato trasmesso, per il parere di competenza, all'Organo di revisione economico-finanziaria che in data 14 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole (all. 3 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, in applicazione dell'articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche al vigente Regolamento della Città di Torino per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno (n. 349), allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.), con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo all'approvazione del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 - n.);
- 4) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE FINANZIARIA -
IMPOSTA DI SOGGIORNO
F.to Mosca

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato3.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci
